



REGOLAMENTO FINANZIARIO TERRITORIALE

Art. 1 - Validità'

Il presente "Regolamento" è approvato dalla Direzione Territoriale di Pisa. Le norme in esso contenute sono in attuazione dello statuto nazionale e regionale e del regolamento finanziario nazionale e regionale e pertanto sono impegnative al pari delle norme statutarie.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale della struttura politico-organizzativa denominata "Partito Democratico - Coordinamento Territoriale di Pisa"

Art. 3 - Il Tesoriere territoriale

Il Tesoriere territoriale esercita i poteri definiti dallo Statuto.

La Direzione Territoriale di Pisa, su proposta del Tesoriere, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti che richiedano particolari competenze.

In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere la rappresentanza legale e giudiziale prevista dallo Statuto ed i relativi poteri possono essere attribuiti dall'esecutivo con ratifica della Direzione, ad altro soggetto sino alla cessazione della predetta indisponibilità.

Art. 4 - Il Comitato di Tesoreria

Il Comitato di Tesoreria è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dalla Direzione territoriale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'Assemblea territoriale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto nazionale nel rispetto della rappresentanza di genere, tra persone che presentino i requisiti di onorabilità richiesti dall'ordinamento nazionale per svolgere l'incarico di revisore.

Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il

bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla Direzione territoriale per l'approvazione.

I componenti del Comitato di tesoreria restano in carica fino alla durata del mandato del tesoriere. Possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Art. 5 – Conferenza dei Tesorieri

La Conferenza territoriale dei Tesorieri è composta dai Tesorieri delle Unioni Comunali in rappresentanza del territorio oltre al Tesoriere territoriale che lo presiede.

Essa verifica l'attuazione e il rispetto dei regolamenti finanziari nazionale e regionale nonché la corretta applicazione della disciplina vigente sul personale e collabora con il Tesoriere Territoriale

La Conferenza territoriale dei Tesorieri collabora con il Tesoriere nella predisposizione del bilancio preventivo e fa proposte sull'eventuale aggiornamento delle norme sulla contribuzione degli eletti, amministratori e nominati a funzioni di governo.

Art. 6 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea Territoriale di Pisa può essere composto da 1 a 3 membri iscritto/i all'albo dei professionisti contabili.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti.

In mancanza del Collegio Sindacale, i compiti elencati al precedente comma spettano alla Conferenza territoriale dei Tesorieri

I membri del Collegio Sindacale svolgono il loro servizio in maniera gratuita

Art. 7 - Le entrate

Le entrate del Coordinamento Territoriale di Pisa sono costituite:

- a) da una quota fissa per ogni iscritto
- b) da una quota fissa per ogni elettore che partecipa alle elezioni primarie, con riferimento alle sole annualità in cui si svolgono dette elezioni;
- c) dalla ripartizione del contributo, che ciascun eletto, amministratore e nominato in funzioni di governo versa al Coordinamento Territoriale. In virtù di questo si precisa:
 - gli eletti, amministratori e nominati a funzioni di governo in comuni sotto i 50.000 abitanti devono versare una quota pari alla percentuale tra il 5% e 10% dell'indennità lorda percepita.

E precisamente

5% fino a 5.000 abitanti

6% da 5.000 a 7.000 abitanti

7% da 7.000 a 15.000 abitanti

8% da 15.000 a 30.000 abitanti

9% da 30.000 a 50:000 abitanti

- gli eletti, amministratori e nominati a funzioni di governo in comuni sopra i 50.000 abitanti devono versare una quota pari alla percentuale al 15% dell'indennità lorda percepita.

- Il Presidente della Provincia ed eventuali assessori che percepiranno un'indennità dovranno rispettivamente versare la stessa percentuale degli amministratori del comune capoluogo.

La Direzione territoriale, approva con propria delibera, su proposta del Tesoriere la quota percentuale da richiedere agli eletti, amministratori e nominati a funzioni di governo in base alla forbice sopra descritta.

d) Ogni candidato avrà l'obbligo di sottoscrivere un impegno alla contribuzione al Coordinamento Territoriale in base al comma C del presente articolo una volta eletto e l'eventuale presentazione della CU dell'ente se richiesta dal Tesoriere

e) la Direzione territoriale su proposta del Tesoriere dovrà approvare con propria delibera le modalità di versamento della quota determinata in base al comma C sopra descritto; disponendo a quale livello di partito, se direttamente al Territoriale o alla propria unione Comunale gli eletti, amministratori o nominati a funzioni di governo dovranno versare la quota.

f) dalla ripartizione delle somme del 2x1000 stabilite dal Pd Nazionale

g) da erogazioni liberali erogate da soggetti ai sensi della legge 13/2014

h) dai contributi dei parlamentari definiti, all'inizio della legislatura, dalla Segreteria Territoriale

i) da proventi da Feste ed iniziative di autofinanziamento

Il contributo degli eletti sarà ripartito come segue;

- 70% Coordinamento Territoriale

-30% unione comunale di riferimento

Art. 8 - Sottoscrizione

Il Coordinamento Territoriale di Pisa può, in accordo con il Partito Regionale, promuovere sottoscrizioni finalizzate a specifici progetti.

I forum e i settori tematici del Partito Democratico concordano con i coordinamenti territoriali eventuali sottoscrizioni e raccolte di fondi straordinarie.

Art. 9 – Gestione finanziaria

La gestione finanziaria del Partito Democratico è caratterizzata dal “vincolo di bilancio”, a tal fine per ogni esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare dovrà essere redatto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo il cui requisito dovrà essere l'equilibrio finanziario.

Art. 10 – Il Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo è redatto dal tesoriere territoriale entro il mese di febbraio dell'anno in corso per essere sottoposto alla approvazione della direzione territoriale nei

30 giorni successivi. Esso deve contenere, fra l'altro, una previsione di spesa a sostegno delle attività dell'Organizzazione Giovanile e delle attività della Conferenza delle Donne Democratiche, il cui ammontare dovrà essere stabilito annualmente. Il bilancio preventivo dovrà rispettare quanto previsto dall'Art.1, comma 6 dello Statuto Regionale del Partito, in termini di pluralismo politico.

Il bilancio consuntivo è redatto dal tesoriere Territoriale entro il 30 aprile dell'anno successivo per essere sottoposto nei 30 giorni seguenti alla approvazione della direzione territoriale.

Il Bilancio consuntivo, è corredato da una relazione del Tesoriere e del collegio sindacale.

Art. 11 - Contributi da eletti e nominati.

Gli eletti, amministratori o nominati a funzioni di governo, sono tenuti a versare mensilmente al Coordinamento Territoriale del Partito Democratico, la quota stabilita art. 7 comma C del suddetto regolamento.

Art. 12- Inadempienze

Ai soggetti di cui all'art.11 che risultassero inadempienti per sei mesi consecutivi, il tesoriere inoltrerà specifica comunicazione scritta al fine di sanare la propria posizione, proseguendo l'inadempienza nei 30 giorni successivi sarà data comunicazione alla direzione territoriale per i provvedimenti conseguenti interessando successivamente la Commissione di garanzia territoriale.

Non sono candidabili per nessun ruolo istituzionale e di partito gli iscritti non in regola con il regolamento finanziario.

I dati relativi verranno resi noti sul sito territoriale e regionale.

Art. 13 – Rilascio tessera inadempienti

In riferimento all'art. 29 dello Statuto Nazionale e all' art. 14 del Regolamento Quadro Nazionale del Tesseramento agli eletti, amministratori e nominati a funzioni di governo non in regola con i contributi volontari al momento della certificazione del Tesseramento dell'anno precedente non verrà rilasciata la tessera dell'anno in corso.

Art. 14 – Eletti negli organismi di direzione territoriale

La partecipazione alle riunioni degli organi, esecutivo e di direzione territoriale da parte dei loro componenti non comporta la corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi spesa, salvo i casi di incarichi specifici e missioni ordinate dal segretario o dagli organismi di cui sono membri. È facoltà degli organismi territoriali del Partito valutare i casi in cui risulta opportuno concedere un rimborso ai propri membri eletti negli organismi di direzione territoriale.

Art. 15 - Rapporti di lavoro

Il Coordinamento territoriale di Pisa è dotato di una propria pianta organica, allegato “.....” approvata dalla Direzione territoriale su proposta del Segretario nel rispetto del vincolo di bilancio e del contratto di lavoro vigente.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Art. 17 - Norme transitorie

Per tutto quanto non normato nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto nazionale e unione regionale della Toscana del Partito Democratico.